

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Adozione delle Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

16 ottobre 2023

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito, il “Regolamento Cartolarizzazioni”) ha introdotto una disciplina uniforme a livello unionale per le cartolarizzazioni e un *framework* specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, applicabili dal 1° gennaio 2019. Il citato regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/557, che ha dettato regole specifiche per le cartolarizzazioni di attività deteriorate e per le cartolarizzazioni c.d. sintetiche o nel bilancio.

Il d.lgs. 3 agosto 2022, n. 131 ha apportato modifiche al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) per adeguare l’ordinamento nazionale alle previsioni del Regolamento Cartolarizzazioni. In particolare, l’articolo 4-septies.2, del TUF attribuisce in ambito nazionale le competenze di vigilanza scaturenti dal Regolamento Cartolarizzazioni alla Consob, alla Banca d’Italia, all’IVASS e alla COVIP.

Come evidenziato nel documento di consultazione, la Consob è competente a vigilare:

1. sul rispetto dell’articolo 3 per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti *retail*;
2. sul rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 9, quando né il cedente, né il prestatore originario, né la società veicolo, siano soggetti vigilati (*i.e.* banche, imprese di investimento, gestori, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali) e non sia presente un promotore;
3. sulla conformità da parte di cedenti, promotori e società veicolo agli articoli da 18 a 27 del Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni STS;
4. sul verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del Regolamento Cartolarizzazioni e ad attribuire e revocare l’autorizzazione di cui all’articolo 28.

L’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/557, che ha modificato il Regolamento Cartolarizzazioni, è ancora in corso, lo schema di decreto legislativo è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 2023 ed è al vaglio delle competenti commissioni parlamentari. Tale schema conferma l’attribuzione della competenza per la vigilanza sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26-*bis* a 26-*sexies* per le cartolarizzazioni STS nel bilancio alla Consob¹.

¹ Secondo quanto previsto nell’art. 29, par. 5, del Regolamento Cartolarizzazioni, sino alla designazione di un’autorità competente responsabile per la vigilanza sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26-*bis* a 26-*sexies*, l’autorità competente designata per vigilare sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 18 a 27 applicabili l’8 aprile 2021 vigila anche sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26-*bis* a 26-*sexies*.

Ai sensi dell'articolo 4-*septies*.2, comma 9, del TUF, alla Consob è conferito il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell'ambito delle proprie competenze.

Nel periodo 17 marzo 2023 – 16 maggio 2023, la Consob ha sottoposto alla pubblica consultazione del mercato la bozza di disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*septies*.2, del TUF al fine di: (i) disciplinare, nei margini consentiti dalla legislazione europea direttamente applicabile, la notifica delle operazioni di cartolarizzazione alla Consob e i requisiti organizzativi applicabili ai soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione, (ii) specificare le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione, conformemente all'articolo 28, del Regolamento Cartolarizzazioni, dei soggetti terzi che valutano la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS.

Le disposizioni di attuazione adottate confermano l'impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione. In accoglimento di quanto richiesto dai rispondenti alla consultazione sono state operate talune modifiche al modello di dati utilizzabile per adempiere agli oneri di notifica stabiliti dalle disposizioni di attuazione, al fine di ridurre, ove possibile, gli oneri gravanti sugli operatori. In particolare, sono stati predisposti due distinti modelli di dati per la notifica delle informazioni di cui agli articoli da 6 a 9 e per la notifica dei dati applicabili alle sole cartolarizzazioni STS. Per tale seconda fattispecie, si consente agli operatori di non inserire nel modello di dati le informazioni che gli stessi hanno già trasmesso tramite diversi *template* ad altre autorità di vigilanza (ESMA, BCE e Banca d'Italia), richiedendo, invece, di allegare detti *template*. I due modelli di dati e le modalità tecniche per la loro compilazione e invio sono pubblicati sul sito *internet* della Consob.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

2.1. STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione si è conclusa il 16 maggio 2023. In risposta al Documento di consultazione sono pervenuti n. 2 contributi, per i quali è stata richiesta la non divulgazione.

2.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

In questo paragrafo si procede ad una sintetica ricognizione delle principali osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione e delle relative valutazioni effettuate dall'Istituto.

*Osservazioni sulle disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*septies*.2, del TUF.*

- (i). Un rispondente propone di riformulare la rubrica della Sezione II in “*Informazioni relative a tutte le operazioni di cartolarizzazione oggetto di vigilanza da parte della Consob*” al fine di fornire chiarezza circa il perimetro di applicazione degli adempimenti prescritti nella sezione in commento.
- (ii). Un rispondente propone di modificare il contenuto della *Sezione III (Cartolarizzazioni STS), Paragrafo 1 (“Comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS”)*, al fine di consentire anche al “*soggetto facoltizzato alla strutturazione dell'operazione*”, in alternativa al responsabile dell'organo con funzione di gestione, di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'operazione requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-*sexies*, del Regolamento Cartolarizzazioni.

- (iii). Un rispondente propone di emendare la *Sezione IV (Tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi)*, al fine di consentire di effettuare la comunicazione alla Consob dell'avvenuta notifica presso l'ESMA di una cartolarizzazione STS, nonché alla designazione del soggetto che funge da primo referente, "entro [cinque giorni] dalla notifica ad ESMA od ove disponibile prima della fissazione del prezzo" poiché effettuare tale comunicazione prima della fissazione del prezzo, come richiesto in sede di consultazione, risulterebbe difficilmente espletabile in talune ipotesi, come nel caso di operazioni ABS tradizionali *retained*, dove la finalizzazione dell'operazione coincide con l'emissione dei titoli e non si dispone precedentemente del set documentale dell'operazione eseguita.

In merito al punto (i), si accoglie la proposta di riformulazione che permette una migliore definizione del perimetro di applicazione degli adempimenti prescritti nella sezione in commento.

Con riferimento al punto (ii), non si ritiene accoglibile la proposta formulata in quanto risulta necessario garantire che la dichiarazione di conformità, che vincola la società che procede alla notifica, sia resa da un soggetto di vertice nell'organizzazione aziendale, così come previsto per analoghi obblighi di notifica nei confronti di altre autorità di vigilanza nazionali riguardanti la conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni non STS.

Da ultimo, si ritiene possibile accogliere la richiesta di cui al punto (iii), così che si possa procedere alla notifica alla Consob una sola volta quando sia disponibile la documentazione finale dell'operazione².

Osservazioni sul modello di dati per le notifiche.

I rispondenti hanno evidenziato che, in particolar modo per le cartolarizzazioni STS, richiedere la compilazione di un ulteriore *template* predisposto dalla Consob comporterebbe un incremento degli oneri per gli operatori che sono già tenuti a completare altri schemi per notifiche verso altre autorità di vigilanza (BCE, Banca d'Italia, ESMA) o per la messa a disposizione delle informazioni presso i repertori di dati per le cartolarizzazioni. È stato quindi proposto di consentire agli operatori di trasmettere alla Consob i *template* già predisposti a tali fini dagli operatori, in quanto le informazioni ivi contenute sono sostanzialmente in linea con quelle richieste dalla Consob tramite il modello di dati posto in consultazione.

Si accolgono le proposte avanzate dai rispondenti con riferimento agli obblighi di notifica verso la Consob per le cartolarizzazioni STS. Sono stati predisposti due distinti modelli di dati, resi disponibili sul sito *internet* della Consob, uno per le cartolarizzazioni per le quali la CONSOB ha poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 4-*septies*.2, comma 6, lettera b), del TUF e uno per le cartolarizzazioni STS.

Si consente, pertanto, di allegare alla notifica a Consob i *template* già predisposti dagli operatori per la notifica ad altra autorità di vigilanza (BCE, Banca d'Italia, ESMA). In ogni caso gli operatori sono tenuti a completare l'apposito modello di dati per fornire i dati di contatto e quelli non presenti nei succitati *template*. Con riferimento alle cartolarizzazioni per le quali la CONSOB ha poteri di vigilanza concernenti il rispetto degli artt. 6, 7, 8 e 9, quando né il cedente, né il prestatore originario,

² Nella notifica si dovrà comunque dichiarare che si è adempiuto alla previsione dell'art. 7 nei tempi stabiliti dal Regolamento Cartolarizzazioni.

né la società veicolo, siano soggetti vigilati (*i.e.* banche, imprese di investimento, gestori, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali) e non sia presente un promotore (che, secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 1, n. 5, del Regolamento Cartolarizzazioni, è un ente creditizio o un'impresa di investimento), si ritiene invece di mantenere la richiesta di compilazione integrale del *template* posto in consultazione.

L'articolo 26-*sexies*, paragrafo 10, comma 3, del Regolamento Cartolarizzazioni, attribuisce alle autorità nazionali la facoltà di esercitare un'opzione riguardante i requisiti dell'accordo di protezione del credito per le cartolarizzazioni STS nel bilancio.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Cartolarizzazioni, qualora per le cartolarizzazioni STS nel bilancio sia fornita un'altra protezione del credito a norma dell'articolo 26-*sexies*, paragrafo 8, lettera c), il cedente e l'investitore sono tenuti a ricorrere a garanzie di elevata qualità, come previsto dall'articolo 26-*sexies*, paragrafo 10. In via generale è previsto che le garanzie in contante siano detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l'attribuzione delle valutazioni di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Unicamente ove vi sia il consenso esplicito dell'investitore, solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso se stesso o suoi affiliati, nel caso in cui tali soggetti abbiano una classe di merito creditizio più elevata di quella richiesta in via generale per il deposito presso terzi, pari ad almeno 2.

Accanto a questo regime ordinario, le autorità nazionali competenti possono, previa consultazione dell'EBA, consentire garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati della classe di merito di credito 3, ove ricorrano speciali condizioni. In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 26-*sexies*, paragrafo 10, comma 3, ciò è possibile nei casi in cui possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell'ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all'applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 ordinariamente prevista.

Come sopra evidenziato, la Consob è l'autorità competente a vigilare sulla conformità ai requisiti stabiliti dagli articoli da 26-*bis* a 26-*sexies*.

Alla luce delle verifiche condotte la Consob ha ritenuto sussistenti le condizioni stabilite dall'articolo 26-*sexies*, paragrafo 10, comma 2, del Regolamento Cartolarizzazioni.

In particolare, si ravvisa la presenza di ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata all'Italia dalle principali agenzie di *rating* e, per l'effetto che ciò ha sul merito di credito delle banche aventi sede in Italia, di rischi di concentrazione ove dovesse essere applicato il requisito minimo della classe di merito di credito 2 per la garanzia in forma di deposito in contanti. Nessuna delle maggiori agenzie di *rating* assegna al debito pubblico italiano un *rating* di lungo termine corrispondente a un *credit quality step* (CSQ) 1 o 2. Data la stretta correlazione tra il merito di credito delle banche e quello dello Stato in cui hanno sede, nessuna delle banche italiane che hanno un *rating* a lungo termine disponibile ha un CSQ pari a 1, mentre solamente una banca ha un CSQ 2.

In considerazione di quanto sopra, la Consob intende esercitare l'opzione di cui all'articolo 26-*sexies*, paragrafo 10, comma 3, del Regolamento Cartolarizzazioni e, a tal fine, in cooperazione con la Banca d'Italia, ha avviato le prescritte interlocuzioni con l'EBA.

2.3. ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

Come rappresentato nel documento di consultazione, a cui si rimanda, l'analisi di impatto sulle proposte disposizioni di attuazione dell'art. 4-*septies*.2, del TUF, ha tenuto conto della circostanza che il Regolamento Cartolarizzazioni e la disciplina di livello 2 adottata in sede europea definiscono l'assetto regolamentare applicabile alle operazioni di cartolarizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del citato regolamento, lasciando margini limitati per gli Stati membri.

Nella predisposizione degli oneri di notifica alla Consob delle operazioni di cartolarizzazione si è inteso valorizzare le informazioni che gli operatori sono già tenuti a rendere pubbliche e a trasmettere alle autorità europee, nonché a quelle nazionali, consentendo, in particolare per le cartolarizzazioni STS, di allegare i *template* già prodotti.

3. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina recata dalle disposizioni di attuazione dell'art. 4-*septies*.2, del TUF, verrà analizzata tenuto conto dell'evoluzione del mercato delle cartolarizzazioni e delle correlate esigenze di vigilanza.

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

5. ARTICOLATO FINALE DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4-SEPTIES.2, DEL TUF.

Nell'**Appendice 1** è riportato il testo finale delle disposizioni di attuazione dell'art. 4-*septies*.2, del TUF, in cui sono evidenziate in barrato (per le parti eliminate) e in grassetto sottolineato (per le parti aggiunte) le modifiche rispetto alla versione posta in consultazione.

Per i temi che non sono oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo all'analisi preliminare di impatto posta alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 17 marzo 2023 e disponibile sul sito *internet* della Consob.

Appendice

Testo delle Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*septies*.2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 risultante dalle modifiche apportate ad esito della consultazione con indicazione in **grassetto** e ~~barrato~~ delle variazioni rispetto alla versione posta in consultazione

Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*septies*.2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I. Ambito di applicazione

Gli obblighi stabiliti dalle presenti disposizioni si applicano alle operazioni di cartolarizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 ("Regolamento Cartolarizzazioni")¹ per le quali la Consob è competente a esercitare la vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 4-*septies*.2, co. 6, lett. *b*), *c*) e *d*) del d.lgs. 24 febbraio 1998 ("TUF")².

Gli obblighi di notifica alla Consob stabiliti dalle presenti disposizioni (Sezione II, par. 1 e Sezione III, par. 1) si applicano alle cartolarizzazioni emesse³ successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni e a quelle emesse dopo il 1° gennaio 2019 ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni.

Gli obblighi di cui alla sezione II, par. 2, riguardanti l'informativa a evento e quelli di cui alla Sezione III, par. 2 si applicano alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019.

II. Informazioni relative a tutte le operazioni di cartolarizzazione oggetto di vigilanza da parte della Consob

1. Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

Nei casi in cui non siano coinvolti nella cartolarizzazione soggetti vigilati ai sensi dell'art. 4-*septies*.2, co. 6, lett. *b*), del TUF, né sia presente un promotore e, quindi, sussista la competenza della Consob, i cedenti, i

¹ Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del Regolamento Cartolarizzazioni, per cartolarizzazione si intende «l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
- b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
- c) l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013».

² Ai sensi dell'art. ~~2930~~, par. 4, del Regolamento Cartolarizzazioni: «per il cedente, il prestatore originario e la SSPE stabiliti nell'Unione e non contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità agli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. [...] Tale obbligo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell'ambito di un programma ABCP o di un'altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente». ~~e che~~ **del citato art. 29:** «il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell'ambito di un programma ABCP o di un'altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente. In tal caso, il cedente o il promotore verifica che tali soggetti soddisfino i pertinenti obblighi previsti agli articoli da 18 a 27».

³ La data di emissione è la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazioni tradizionali); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo *asset-backed commercial paper* è stato emesso per la prima volta. Cfr. art. 43, par. 9, del Regolamento Cartolarizzazioni.

prestatori originari e le società veicolo mettono a disposizione della Consob le informazioni relative all'operazione di cartolarizzazione di cui al modello di dati **pubblicato sul sito internet della CONSOB allegato alle presenti disposizioni** al momento dell'emissione.

In particolare le informazioni riguardano, *inter alia*, le seguenti categorie: (i) i dati identificativi dell'ente segnalante e della cartolarizzazione; (ii) il repertorio di dati per le cartolarizzazioni in cui tutte le informazioni necessarie sono state rese pubbliche (se applicabile⁴); (iii) informazioni sull'operazione; (iv) informazioni sulle esposizioni cartolarizzate; (v) informazioni sulle posizioni inerenti alla cartolarizzazione; (vi) l'attestazione di conformità agli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni.

La conformità dell'operazioni ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione. In caso di più cedenti, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente.

La notifica deve essere inviata una sola volta alla Consob. I soggetti obbligati si accordano su chi sia tenuto a trasmettere tali informazioni.

2. Informazioni a evento

I cedenti, i prestatori originari e le società veicolo sono tenuti a notificare alla Consob ogni evento significativo, come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento Cartolarizzazioni, che incida o possa incidere sulle caratteristiche dell'operazione e, quindi, possa avere effetti sul rispetto degli articoli da 6 a 9, del Regolamento Cartolarizzazioni. Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente.

3. Chiusura dell'operazione di cartolarizzazione

I cedenti, i prestatori originari e le società veicolo notificano alla Consob la chiusura⁵ dell'operazione di cartolarizzazione. Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente.

III. Cartolarizzazioni STS

1. Comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS

Secondo quanto previsto dall'articolo 27, per le cartolarizzazioni STS il cedente e il promotore sono tenuti a notificare congiuntamente all'ESMA la conformità della cartolarizzazione ai requisiti stabiliti dal Capo 4.

Tali soggetti sono tenuti a informare anche la Consob non appena una cartolarizzazione STS è stata notificata all'ESMA. In particolare, essi sono tenuti a trasmettere alla Consob le informazioni **dettagliate previste nel pertinente modello di dati pubblicato sul sito internet della CONSOB allegando i template valorizzati in occasione della notifica STS all'ESMA e della notifica alla Banca Centrale Europea o alla Banca d'Italia rispettivamente per gli enti significativi⁶ e gli enti meno significativi⁷ allegato alle presenti disposizioni**, tra cui: (i) il referente per l'operazione di cartolarizzazione; (ii) il soggetto designato a soddisfare i requisiti di trasparenza; (iii) il repertorio di dati per le cartolarizzazioni in cui tutte le informazioni necessarie sono state rese pubbliche (ove rilevante); (iii) la tipologia di cartolarizzazione (pubblica/privata, cartolarizzazione/programma ABCP, cartolarizzazione non ABCP, sintetica o tradizionale); (iv) il terzo

⁴ Il Regolamento Cartolarizzazioni non prevede l'obbligo in caso di cartolarizzazioni private di ricorrere ad un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (*cf.* Considerando 13, Regolamento Cartolarizzazioni).

⁵ Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa quando non esistono più attività e passività collegate all'operazione.

⁶ **Per enti significativi si intende "i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico.**

⁷ **Per enti meno significativi si intende "i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, diversi da quelli significativi".**

autorizzato ~~ex art. 28, del quale si è fatto eventualmente ricorso;~~ (v) il volume della transazione originale; (vi) ~~l'attestazione di conformità ai requisiti stabiliti dagli articoli da 20 a 26-sexies, del Regolamento Cartolarizzazioni.~~

La conformità dell'operazioni ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-sexies, del Regolamento Cartolarizzazioni, deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione. In caso di più cedenti, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente.

2. Perdita dei requisiti

Secondo quanto previsto dall'art. 27, par. 4, del Regolamento Cartolarizzazioni, nel caso in cui una cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies, del citato regolamento, il cedente e, se del caso, il promotore, oltre a notificare immediatamente l'ESMA, informano la Consob.

IV. Tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi

Le operazioni di cartolarizzazione devono essere notificate alla Consob entro 15 giorni dalla data di emissione. Per le operazioni emesse entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni, nonché per le operazioni emesse dopo il 1° gennaio 2019 e ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni, i soggetti obbligati dispongono di due mesi per effettuare la notifica.

Per le informazioni di cui alla sezione II, parr. 2 e 3, i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio.

La comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS e della designazione del soggetto che funge da primo referente devono essere trasmesse prima della fissazione del prezzo, **ove disponibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla notifica ad ESMA.**

La notifica della perdita dei requisiti STS deve essere trasmessa senza indugio.

Le sopra citate informazioni sono trasmesse alla CONSOB, tramite la compilazione del modello di dati ~~allegato,~~ e secondo modalità tecniche specificate in apposite istruzioni operative pubblicate sul sito *internet* della CONSOB.

V. Requisiti organizzativi

Il cedente, il promotore, la SSPE e il prestatore originario per le cartolarizzazioni sottoposte alla vigilanza della Consob devono valutare tutti i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione in cui sono coinvolti, ivi compresi quelli reputazionali. Tali soggetti sono tenuti a istituire, applicare e mantenere politiche e procedure adeguate ad affrontare tali rischi.

L'organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo su dette politiche e procedure.

L'organo con funzione di controllo monitora permanentemente e valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate.

VI. Autorizzazione di un terzo che valuta la conformità STS

Secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento Cartolarizzazioni, un soggetto terzo può essere autorizzato, al ricorrere delle condizioni stabilite nel richiamato articolo 28, a valutare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies del citato regolamento. I soggetti che intendono richiedere alla Consob l'autorizzazione sono tenuti a trasmettere le



informazioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/885, secondo modalità tecniche specificate in apposite istruzioni operative pubblicate sul sito *internet* della CONSOB.